



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
RILEVAZIONE SULLE PERSONE SENZA DIMORA NEI 14 COMUNI CENTRO  
DELLE AREE METROPOLITANE

CONTRATTO

## Indice

---

Art. 1 - Norme regolatrici.....	4
Art. 2 - Oggetto .....	4
Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine .....	4
Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione.....	5
Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo .....	5
Art. 6 - Fatturazione e pagamenti.....	6
Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche .....	8
Art. 8 - Subappalto .....	8
Art. 9 - CCNL.....	8
Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario .....	8
Art. 11 - Garanzia definitiva .....	9
Art. 12 - Penali ed eventuale premio di accelerazione .....	9
Art. 13 - Risoluzione.....	10
Art. 14 - Recesso .....	11
Art. 15 - Forza maggiore .....	11
Art. 16 - Patto di Integrità.....	12
Art. 17 - Pantouflage-revolving doors.....	13
Art. 18 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito.....	13
Art. 19 - Brevetti, diritti d'autore e manleva .....	13
Art. 20 - Obblighi di riservatezza.....	14
Art. 21 - Trattamento dei dati personali.....	14
Art. 22 - Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali.....	15
Art. 23 - Foro di competenza .....	20
Art. 24 - Forma del contratto e oneri fiscali .....	20

## CONTRATTO

Procedura ASP n. 4913413

**Affidamento del servizio di Rilevazione sulle persone senza dimora nei 14 comuni centro delle aree metropolitane - CIG n. B2AAF95B7C**

### TRA

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, nella persona di Sara Zaccaria, in qualità di Direttore della Direzione Centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), giusta i poteri conferitigli dal Presidente con deliberazione n. DOP/185 del 01/03/2022 (di seguito per brevità anche “**Committente**” o “**ISTAT**”)

### E

L'Associazione **Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora – ETS**, con sede legale in Roma (RM), Via di Casal Boccone, n. 220 – CAP 00137, P.IVA 03852830102, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dott.ssa Cristina Avonto, domiciliata per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio Direttivo con atto di nomina del 19/03/2015 (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Affidatario**”)

### PREMESSO CHE

- a. con Determinazione DAC/815/2024 del 09/12/2024, l'ISTAT ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del Codice per l'affidamento del servizio di Rilevazione sulle persone senza dimora nei 14 comuni centro delle aree metropolitane;
- b. l'Affidatario è stato sottoposto con esito positivo alla verifica del possesso, ai sensi dell'art. 99 del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice;
- c. l'Affidatario conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, nonché il Disciplinare di affidamento e l'ulteriore documentazione della procedura, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d. l'Affidatario ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e. l'Affidatario ha assolto all'imposta di bollo così come previsto all'art. 18 comma 10 e all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE):

- codice tributi "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
  - CIG B2AAF95B7C
- per l'importo di euro 40 (ricevuta di versamento del 27/12/2024). Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l'Offerta, il Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di presentazione di offerta.
2. I termini stabiliti nella documentazione allegata alla procedura, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - i. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato in quanto compatibili;
  - ii. dalle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" (nel seguito denominato "*Codice*") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - iii. da quanto disposto dalle "*Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione*", ove compatibili.

### Art. 2 - Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di rilevazione sulle "Persone senza dimora nei 14 comuni centro delle aree metropolitane", così come descritto nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, ai seguenti patti e condizioni.

### Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine

1. Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** è il dott. Federico Di Leo, dileo@istat.it.
2. Il **Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** è la dott.ssa Nicoletta Ferrante, nicoletta.ferrante@istat.it.
3. Il **Responsabile di Progetto per parte dell'Impresa** è la dott.ssa Cristina Avonto, email presidenza@fiopds.org.
4. Le suddette figure, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito, tra l'altro, di concordare il piano dei lavori, coordinare le attività oggetto del servizio e di verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.

5. Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.
6. Per tutte le tematiche di carattere tecnico l'Impresa, previo accordo con il RUP/DEC, se nominato, dovrà rapportarsi con le sotto indicate strutture competenti dell'ISTAT:
  - Direzione centrale delle Statistiche demografiche e del censimento della popolazione (DCDC) del Dipartimento per le statistiche sociali e demografiche (DISD), Viale Liegi 13, 00198 Roma.

#### **Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione**

1. Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a n. 9 (nove) mesi.  
Il contratto avrà decorrenza dalla data del verbale di inizio attività a cura del RUP/DEC, se nominato.
2. Il contratto è sempre modificabile, ai sensi dell'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione eventualmente contenute nel presente Contratto.
3. Le modifiche e le varianti al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
4. L'ISTAT:
  - a. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, l'Affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi specificati nell'offerta;
  - b. ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 2 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Affidatario almeno 1 mese prima della scadenza della Contratto.
5. L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISTAT, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dall'ISTAT.
7. In nessun caso l'Affidatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 121 del Codice.

#### **Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo**

1. L'importo contrattuale del servizio è pari ad € 526.000,00 (EuroCinquecentoventiseimila/00), oltre IVA in misura di legge; non sono previsti costi di sicurezza derivanti da DUVRI.
2. L'importo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'affidamento, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio

e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.

3. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del costo del servizio, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente in base all'indice dei Prezzi al Consumo per l'Intera Collettività (NIC) pubblicato da Istat (di seguito "Indice di Riferimento").

#### **Art. 6 - Fatturazione e pagamenti**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale:
  - l'Impresa dovrà emettere fattura posticipata secondo il seguente avanzamento delle attività:
    - a. la prima tranche a tre mesi dall'avvio del servizio (15% dell'importo complessivo);
    - b. la seconda tranche a sei mesi dall'avvio del servizio (20% dell'importo complessivo);
    - c. la terza tranche a conclusione del servizio (65% dell'importo complessivo);
  - tutti i pagamenti saranno effettuati previa emissione certificato di verifica di conformità dei servizi da parte del RUP/DEC, se nominato, e nulla osta da parte della competente struttura tecnica dell'ISTAT e avverranno dietro emissione di apposita regolare fattura elettronica;
  - l'Affidatario potrà emettere fattura secondo quanto specificato nei commi che seguono.
2. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:
  - a. entro 3 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, l'Impresa dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: [affariamministrativi@postacert.istat.it](mailto:affariamministrativi@postacert.istat.it)) alla DCAP-Servizio AST ed al RUP/DEC, se nominato, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate e la tranche di pagamento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato. Al preavviso dovrà essere allegato il verbale redatto in contraddittorio tra le parti;
  - b. entro i successivi 20 giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il RUP/DEC, se nominato, dovrà avviare le attività di verifica di conformità delle prestazioni indicate nel preavviso di fattura e comunicarne formalmente l'esito alla DCAP-Servizio AST ed eventualmente al RUP;
  - c. entro i successivi 7 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP-Servizio AST, salvo diverso avviso del RUP, per suo conto provvederà a comunicare via Posta Elettronica Certificata le risultanze all'Impresa che procederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'ISTAT.
3. Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, l'Impresa dovrà emettere regolare fattura in formato elettronico entro i successivi 5 giorni dalla comunicazione delle risultanze da parte della DCAP-Servizio AST, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 44 e s. m. i. ed al Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, nonché alle disposizioni di cui al Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, relative alle modalità operative.

4. L'Impresa dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato *.xml*), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e di seguito riportato:

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	07/07/2014
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

5. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e la riconducibilità della fattura al presente Contratto le fatture elettroniche emesse verso l'ISTAT dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:
- il numero di Repertorio e la data del presente Contratto
  - il riferimento al competente Ufficio DCAP / Serv. AST
  - il Codice identificativo gara (CIG): B2AAF95B7C
  - la seguente prenotazione di budget n. 1100001479
  - l'oggetto della fattura
  - la tranche di pagamento
  - l'indicazione delle quantità e della tipologia di prestazioni fatturate ed il relativo prezzo
  - l'indicazione dell'aliquota IVA. A tale proposito si fa presente che l'ISTAT applica lo *split payment*
6. Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate. Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla l'Impresa potrà pretendere per tale inosservanza.
7. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica (previa acquisizione del DURC ed Agenzia Entrate Riscossione per fatture superiori ad €. 5.000,00 IVA esclusa), da parte del Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità (PBC, già Ragioneria) dell'ISTAT.

8. Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa allo stesso non imputabile.
9. L'Impresa si impegna a riportare il suddetto codice CIG sui pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
10. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche**

1. L'Affidatario è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche o altra documentazione della procedura, nonché secondo le direttive impartite dal Committente.
2. L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Affidatario non adempia, il Committente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo denominato "Risoluzione".
3. Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso i luoghi indicati nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche o nell'Offerta.

#### **Art. 8 - Subappalto**

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.

#### **Art. 9 - CCNL**

1. L'Affidatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale: **COOPERATIVE SOCIALI - Codice alfanumerico T151.**

#### **Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario**

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. L'Affidatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

3. È a carico dell’Affidatario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
4. L’Affidatario, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
5. L’Affidatario riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l’Affidatario si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che lo stesso Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.

#### **Art. 11 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l’Affidatario deposita garanzia definitiva resa ai sensi dell’art. 53, comma 4 e art. 117 del Codice, in favore dell’ISTAT, rilasciata da Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito Coface) mediante garanzia fideiussoria avente numero 2429461, con scadenza il 23/12/2025, del valore di € 26.300,00 (EuroVentiseimilatrecento/00). Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 12 - Penali ed eventuale premio di accelerazione**

1. Le penali sono calcolate in misura giornaliera pari:
  - a) allo 0,5‰ dell’ammontare netto contrattuale, nel caso di ritardato adempimento alle prestazioni **core** di cui al Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche (Formazione delle squadre di rilevazione, Formazione del personale e assegnazione delle aree di rilevazione, Conteggio e somministrazione dei questionari di approfondimento);
  - b) allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, nel caso di ritardato adempimento alle prestazioni **non core** di cui al Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche;
2. Le penali dovute non possono superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
3. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati all’Affidatario per iscritto dal RUP/DEC, se nominato.
4. L’Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al RUP/DEC, se nominato, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell’ISTAT.
5. In caso di applicazione delle penali, l’ISTAT procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione, ove prevista, per la quota parte relativa ai danni subiti.

### Art. 13 - Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per i casi di sospensione, l'ISTAT può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
  - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
  - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lett. a) e b);
  - c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
  - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Altresì, l'ISTAT risolve il contratto di appalto qualora:
  - a. ove applicabile, sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b. nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione*" ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice.
3. Il presente Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP/DEC, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Affidatario secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, l'ISTAT, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Affidatario.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/DEC, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'ISTAT risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lett. c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

7. In ogni caso l'ISTAT, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nel caso di mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISTAT.
8. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegna a fornire all'ISTAT tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

#### **Art. 14 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*", l'ISTAT può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'ISTAT mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'ISTAT prende in consegna i lavori, i servizi o le forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi eseguiti e dei beni consegnati.
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISTAT che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISTAT potrà, per giusta causa, recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

#### **Art. 15 - Forza maggiore**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("*Eventi di Forza Maggiore*"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("*la Parte Interessata*") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 del Codice civile, l'Affidatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato

adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'articolo denominato "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'articolo denominato "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 6, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo all'Affidatario comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo denominato "Recesso".
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo denominato "Recesso".

#### **Art. 16 - Patto di Integrità**

1. Il personale dell'ISTAT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
2. L'Affidatario si obbliga ad osservare quanto sottoscritto nel "*Patto di Integrità*" allegato al presente Contratto ed accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, potranno essere applicate le sanzioni ivi previste, secondo la gravità della violazione accertata.
3. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISTAT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

#### **Art. 17 - Pantouflage-revolving doors**

1. L’Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’ISTAT” consultabile sul sito web dell’ISTAT nella sezione: Amministrazione trasparente.
2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente Contratto e l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 18 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito**

1. È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lettera d), del Codice per quanto applicabile.
2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall’art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 19 - Brevetti, diritti d’autore e manleva**

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto.
2. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. L’Impresa, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d’autore o di diritti di privativa in genere concernenti il servizio oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall’Impresa, quest’ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto all’Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all’Impresa la

facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **Art. 20 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **Art. 21 - Trattamento dei dati personali**

1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto in fase di partecipazione alla procedura e, dunque, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'allegato denominato "*Informativa sul trattamento dei dati personali*".
2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda:
  - prende atto ed acconsente a quanto indicato nella predetta "*Informativa sul trattamento dei dati personali*" anche con riferimento alla pubblicazione e diffusione degli stessi;
  - si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte;

3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste dall'articolo "*Nomina responsabile trattamento dati personali*".
4. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, l'Affidatario dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – l'Affidatario, previa specifica autorizzazione della Committente potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa *Binding Corporate Rules - BCR*), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. L'Affidatario dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
5. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura dell'Affidatario.
6. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile, all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta dell'Affidatario e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 22 – Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi

specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. L’Affidatario/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare sono: attività di raccolta dei dati prevista dal Programma statistico nazionale, nell’ambito dell’Indagine in considerazione.
4. Il tipo di dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i ) dati personali di natura comune (es. dati anagrafici e di contatto ecc.), forniti dal Titolare ai fini dell’organizzazione delle interviste e del contatto dei rispondenti o raccolti dal Responsabile tramite il questionario di rilevazione; ii) dati relativi a categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE 2016/679), raccolti tramite il questionario di rilevazione; iii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iv) dati giudiziari.
5. In relazione ai dati personali di cui al punto precedente, le categorie di interessati sono: gli individui sul territorio nazionale rientranti nel campione individuato dal Titolare.
6. Nel trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a:
  - a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - b. trattare i dati personali per le sole finalità specificate nel contratto e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate e a far osservare tali istruzioni anche alle persone dallo stesso autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto ai sensi della successiva lettera d); nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;
  - d. autorizzare al trattamento dei dati con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività svolte per conto del Titolare (nel seguito del presente articolo “*persone autorizzate*”):
    - definendo, con il medesimo atto, l’ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti ad esse assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
    - assicurando che esse ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali anche mediante l’utilizzo di manuali operativi/di istruzioni;
    - impartendo ad esse istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
    - vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
    - assicurando che esse si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di segretezza, anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto contrattuale;

- e. garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto;
  - f. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
  - g. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - h. su richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'art. 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'art. 36 del medesimo Regolamento UE;
  - i. ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE in conformità a quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 paragrafo 4 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile si impegna a fornire al Titolare un Piano di misure di sicurezza - concordato con il medesimo - atto a presidiare i dati ed i sistemi, che tenga conto di misure organizzative (procedurali e documentali) e tecniche (sia fisiche che logiche) e che assicuri, anche attraverso aggiornamenti periodici, la continuità operativa dei sistemi informativi utilizzati dal Responsabile. Tale Piano è volto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
  - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Qualora per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l'Impresa ricorra a subappaltatori o subcontraenti, il Responsabile è obbligato a nominare tale/i operatore/i Responsabili del trattamento (nel seguito del presente articolo "sub-Responsabili del trattamento" per gestire attività di trattamento specifiche, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del Regolamento UE previa specifica autorizzazione scritta del Titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare gli stessi obblighi imposti dal Titolare al Responsabile Iniziale del Trattamento; tali obblighi devono essere definiti mediante uno specifico contratto o atto di nomina in conformità all'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento UE. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare di tali inadempimenti; Il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche e organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

9. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE, il Titolare applicherà al Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'articolo "Penali" e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
11. Il Responsabile deve assicurare che siano fornite agli interessati (rispondenti) in ogni occasione di contatto tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall'art. 13 del Regolamento UE, coerentemente con quanto indicato nella lettera inviata dal Titolare agli interessati e con le istruzioni impartite dallo stesso Titolare.
12. Il Responsabile deve assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle specifiche e delle istruzioni impartite dal Titolare e dell'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti di dati personali a scopi statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A al D.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo alla necessità che l'intervistatore:
  - renda nota all'interessato la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta;
  - fornisca le informazioni di cui al precedente comma e ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, con particolare riguardo alla obbligatorietà o facoltatività della risposta;
  - in presenza di categorie vulnerabili (anziani, malati, ecc.), adotti un linguaggio adeguato sia al momento del primo contatto che durante l'intervista;
  - non raccolga presso gli interessati dati diversi da quelli previsti dal questionario predisposto dal Titolare;

- assicurarsi cura e diligenza nella raccolta delle informazioni e nella loro custodia, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
13. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
  14. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
  15. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.
  16. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'articolo sulle Penali e diffiderà l'Affidatario ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
  17. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "*Responsabile della protezione dei dati*", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario /Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

18. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
19. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*.
20. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente Contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
21. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
22. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
23. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
24. Nel caso in cui l'Affidatario agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
25. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

#### **Art. 23 - Foro di competenza**

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

#### **Art. 24 - Forma del contratto e oneri fiscali**

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18,

comma 1 del Codice, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

2. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
3. Il valore dell’imposta di bollo relativo alla stipulazione del presente Contratto, dovuto dall’Affidatario, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice, è determinato sulla base della tabella A annessa all’Allegato I.4 del Codice. Le modalità telematiche di versamento sono individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto  
per l’Affidatario  
Legale Rappresentante  
*Cristina Avonto*\*

per l’ISTAT  
Direttore DCAP  
*Sara Zaccaria*\*

---

\*) *Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”*

La sottoscritta Cristina Avonto, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 - Oggetto, Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all’indagine, Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione, Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo, Art. 6 – Fatturazione e pagamenti, Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche, Art. 8 - Subappalto, Art. 9 - CCNL, Art. 10 - Personale impiegato dall’Affidatario, Art. 11 - Garanzia definitiva, Art. 12 - Penali ed eventuale premio di accelerazione, Art. 13 – Risoluzione, Art. 14 - Recesso, Art. 15 - Forza maggiore, Art. 18 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito, Art. 19 - Brevetti, diritti d’autore e manleva, Art. 20 - Obblighi di riservatezza, Art. 21 - Trattamento dei dati personali, Art. 22 - Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, Art. 23 - Foro di competenza, Art. 24 - Forma del contratto e oneri fiscali

Letto, approvato e sottoscritto  
per l’Affidatario  
Legale Rappresentante  
*Cristina Avonto*